



DAL RISCHIO PANDEMICO AL GRADO DELLA COLPA: OLTRE L'ART. 133 C.P.

*Relazione al Corso
"Problemi attuali della responsabilità colposa
nel diritto penale"*

Prof. Cristiano Cupelli
*Ordinario di diritto penale
Università di Roma Tor Vergata*

7 maggio 2024
Scuola Superiore
della Magistratura



Limiti dell'odierno statuto della colpa medica

- Inadeguatezza della formulazione art. 590-*sexies* c.p.;
- Intervento restrittivo delle Sezioni unite Mariotti nel 2018 (non punibilità solo per imperizia *lieve* nella fase esecutiva);
- Scarso rilievo applicativo dell'art. 2236 c.c.;
- Necessità di considerare fattori emergenziali e di contesto.

La direzione intrapresa

- Aperture (di parte) della giurisprudenza di legittimità;
- Proposte della Commissione di studio istituita nell'aprile del 2023 presso il Ministero della Giustizia (conclusi i lavori);
- Iniziative e presi posizione politiche;
- Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*").

La responsabilità medica oggi: la legge n. 18 del 2024

- **art. 4, comma 8-septies:** *“la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario”.*
- **art. 4 comma 8-octies:** *“ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato”.*

(segue)

La responsabilità medica *oggi*

Si estende la limitazione della punibilità (**colpa grave**) contemplata all'art. 3-*bis* ai fatti di omicidio e lesioni colposi commessi sino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio della professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

A tal fine, occorre **tenere conto**:

- a) delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria;
- b) dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;
- c) del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

La colpa grave nella giurisprudenza di legittimità

La recente **giurisprudenza di legittimità** ha individuato alcuni parametri di valutazione del grado della colpa:

- misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella alternativa doverosa (*gravità della violazione della regola cautelare*);
- misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell'agente;
- motivazione della condotta (se osservata in urgenza/emergenza, o in situazione di routine);
- consapevolezza o no di tenere una condotta pericolosa (in particolare: Cass., Sez. IV, 22405/2015; 15258/2020; 9443/2023; 33370/2023).